

G399. GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER L ACQUISTO DI DUE BACINI GALLEGGIANTI DA 10.000 T RELATIVO SOSTEGNO LOGISTICO ED ADEGUAMENTI INFRASTRUTTURALI

Cod. GARA CONSIP 6061515 - CIG BA7BCFB647

COMUNICATO nr. 2

Quesito:

La presente per chiedere conferma della possibilità per un concorrente cantiere navale di partecipare alla procedura ristretta in proprio presentando richiesta di “subappalto necessario” per sopperire alla mancanza del requisito:

- di idoneità professionale di cui all’art. 8.1.2. lett. b) come di seguito

8.1.2. Requisiti di idoneità validi per i sub-lotti 1.5 e 3.4

- b) I livelli minimi di capacità richiesti sono i requisiti previsti dall’art. 100 comma 4.

Per i servizi di progettazione delle opere infrastrutturali e impiantistiche, costituisce requisito di idoneità il possesso dei requisiti di cui all’art.66 del Codice “Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria”.

Indipendentemente dalla natura giuridica del Concorrente, gli incarichi oggetto dei Sub-lotti 1.5 e 3.4 dovranno essere espletati da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione della Domanda di partecipazione alla Gara, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Il Concorrente indica, con una dichiarazione resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei suddetti requisiti.

Ai sensi dell’art. 100, comma 1, lettera a) del Codice possono partecipare, alla presente procedura di Gara, i Concorrenti con iscrizione al registro delle Imprese della CCIAA della Provincia in cui la Società/Impresa ha sede, ovvero analogo Registro dello Stato di appartenenza, ai sensi dell’Allegato II 11 del Codice.

Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione al registro delle Imprese della CCIAA, andrà presentata una dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla CCIAA e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.

- di capacità tecnica di cui all’art. 8.2.2. lett. c) come di seguito

8.2.2. Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria per i Sub-Lotti 1.5 e 3.4

- c) (Per i servizi di progettazione dell’opere infrastrutturali e impiantistiche) Costituisce requisito di idoneità il possesso dell’Attestazione SOA per la Categoria OG7 di classifica di qualificazione non inferiore a V.

La comprova del requisito, è fornita mediante la citata attestazione rilasciata da un organismo di attestazione SOA riconosciuto.

Gli operatori economici in possesso di qualificazione SOA, a pena esclusione, devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, il possesso di attestazione di qualificazione, o più attestazioni se associati/associandi, rilasciato/i da Società Organismi di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità per progettazione ed esecuzione e riportante esplicita menzione del possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ai sensi degli art. 100 del Codice.

- di cui all'art. 8.3.2. lett. g) come di seguito

8.3.2. Requisiti di capacità tecnica e professionale per i sub-lotti 1.5 e 3.4

Il Concorrente dovrà dimostrare di possedere, oltre ai requisiti previsti dagli art.100 comma 4 del Codice:

g) Possesso di valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 nel settore oggetto dell'appalto (IAF 28).

A tale fine si evidenzia che per giurisprudenza pacifica il subappalto necessario è istituito finalizzato a sopperire alla mancanza dei requisiti di partecipazione ("2.2 Peraltro, Sant'Elena avrebbe potuto agevolmente sopperire alla mancanza, in proprio, di un'adeguata qualificazione per eseguire i lavori offerti mediante l'istituto dell'avvalimento, ovvero di quello del subappalto necessario, indicando, già in sede di gara, l'intenzione di subappaltare (Cons. Stato, sez. V, 29 agosto 2025, n. 7134 e 23 settembre 2025, n. 7465", Cons. di Stato, Sez. V, sent. n. 795 del 29/01/2026; ibidem "7.3. Secondo la giurisprudenza "Il subappalto "necessario" o "qualificante" presenta delle peculiarità rispetto al subappalto c.d. ordinario. Difatti, mentre nelle ipotesi di subappalto "classico" o "facoltativo" l'affidamento a terzi di una parte delle prestazioni oggetto dell'appalto è frutto di una libera scelta imprenditoriale (essendo il concorrente già in possesso di tutti i requisiti di partecipazione), il subappalto necessario si caratterizza, al contrario, per la circostanza che il concorrente non possiede tutte le qualifiche relative alle lavorazioni previste dal bando; il subappalto si configura allora come "necessario" perché l'affidamento in subappalto (ad un soggetto in possesso delle pertinenti qualificazioni) dell'esecuzione delle lavorazioni riconducibili alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria è imposto dal difetto di qualifica del concorrente ad eseguire tale tipo di prestazioni" (T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 12 ottobre 2023, n. 15165).". TAR Milano, Sez. I, sent. n. 473 del 02/02/2026).

Per agevolare l'attività di verifica del cd. possesso dei requisiti, il concorrente presenterà con la domanda di partecipazione già i requisiti dei subappaltatori necessari.

Risposta al quesito:

Premesso che il ricorso al subappalto necessario (diverso dall'avvalimento e dal subappalto ordinario), ammesso anche per i contratti di forniture e servizi (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019, nella causa C-63/18, cfr. TAR Milano, 30.11.2021 n. 2641 e TAR Calabria, Sezione di Reggio Calabria, sentenza n. 878/2021), è nella facoltà del concorrente e può essere adito ex lege (anche se non previsto nella lex specialis - cfr TAR Calabria, Sezione di Reggio Calabria, sentenza n. 878/2021 e TAR Lazio, Sez. II 6 marzo 2019 n. 3023) per sopperire ai requisiti di

capacità tecniche e finanziarie tramite aliunde, il concorrente può partecipare alla gara ricorrendo al subappalto necessario per le attività scorporabili di cui ai sub-lotti 1.5 e 3.4 per i requisiti di:

- 1. idoneità di cui all'art. 8.1.2. lett. b) del disciplinare di gara,**
- 2. Capacità Economica e Finanziaria di cui all'art. 8.2.2. lett. c) del disciplinare di gara,**
- 3. Capacità Tecnica e Professionale di cui all'art. 8.3.2. lett. g) del disciplinare di gara.**

Il presente comunicato sarà pubblicato sul Sito della Direzione (Amministrazione Trasparente) e sulla Piattaforma ASP della CONSIP (www.acquistinretepa.it).

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

C.V. Arcangelo Luigi MENNA